


FATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO
(naturali o involontari)

FATTI GIURIDICI



ATTI GIURIDICI



ILLECITI ↗ *crimina*
→ *delicta* (azioni penali)
↘ inadempimento



LECITI ↗ atti giuridici in senso stretto
↘

NEGOZI GIURIDICI

Art. 1324. Norme applicabili agli atti unilaterali.

Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

Art. 1322. Autonomia contrattuale.

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

EFFETTI DEI NEGOZI GIURIDICI

➤ *NEGOZI INTER VIVOS*



NEGOZI MORTIS CAUSA: destinati a produrre effetti dopo la morte del loro autore

➤ *NEGOZI CON EFFETTI REALI*: trasferiscono il diritto di proprietà o costituiscono diritti reali limitati



NEGOZI CON EFFETTI OBBLIGATORI: costituiscono o estinguono un'obbligazione

ELEMENTI ESSENZIALI DEL NEGOZIO GIURIDICO

- 1) **SOGGETTI** dotati di capacità d'agire
- 2) **VOLONTA' MANIFESTATA** espressamente o tacitamente
- 3) **FORMA**
- 4) **CAUSA**

Capo II

Dei requisiti del contratto

Art. 1325. Indicazione dei requisiti.

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- 3) l'oggetto;
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

SOGGETTI

UNILATERALI (es. testamento)

↗
NEGOZI ⇒ **BILATERALI** (es. contratto di compravendita)



PLURILATERALI (es. contratto di società)

CAUSA

↗
NEGOZI A TITOLO ONEROSO



NEGOZI A TITOLO GRATUITO

↗
NEGOZI CAUSALI



NEGOZI ASTRATTI o A CAUSA VARIABILE

FORMA

1) GESTA PER AES ET LIBRAM: atti compiuti con il bronzo e la bilancia (retta dal *libripens*), alla presenza di cinque testimoni, cittadini romani maschi puberi.

a) *NEXUM*: antico mutuo

b) *SOLUTIO PER AES ET LIBRAM*: atto di liberazione dal *nexum*

c) *MANCIPATIO*: comporta l'acquisto di un potere su persone e cose in favore del *mancipio accipiens* (che può essere anche uno schiavo o *filius familias*) e a discapito del *mancipio dans*.

Res Mancipi = fondi in suolo italico, servitù rustiche, schiavi, animali da soma e da tiro.

Il trasferimento della proprietà si effettua solo a patto che il *mancipio dans* sia effettivamente proprietario; altrimenti sorge per lui l'obbligazione di tenere indenne l'acquirente per il caso di evizione: *actio auctoritatis* per il doppio del prezzo.

Imaginaria venditio

2) IN IURE CESSIO

3) SPONSIO/stipulatio

INVALIDITA'

NULLITA': il negozio nasce morto → è INEFFICACE
(si può chiedere una sentenza di accertamento, imprescrittibile)

Capo XI Della nullità del contratto

Art. 1418. Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

ILLICEITA'

È una delle cause di nullità, che si ha quando uno degli elementi del negozio viola:

- 1) una norma inderogabile
- 2) i buoni costumi (*boni mores*)

Si applica il principio *in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis*: cfr. art. 2035. Prestazione contraria al buon costume.

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.

ANNULLABILITA': il negozio nasce ammalato →
è EFFICACE fino a che non intervenga una sentenza costitutiva di annullamento, che fa cessare retroattivamente (*ex tunc*) gli effetti.

Capo XII Dell'annullabilità del contratto

Sezione I Dell'incapacità

Art. 1425. Incapacità delle parti.

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.

E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.

Sezione II Dei vizi del consenso

Art. 1427. Errore, violenza e dolo.

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto, secondo le disposizioni seguenti.

INTERPRETAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO

In claris non fit interpretatio

Verba – Voluntas

INTERPRETAZIONE

SOGGETTIVA : ricostruisce la volontà effettiva, l'*id quod actum est*

INTERPRETAZIONE: ricostruisce la volontà tipica, presunta.
OGGETTIVA

Criteri utilizzabili:

- 1) secondo gli usi
- 2) *contra stipulatorem*
- 3) secondo buona fede
- 4) principio di conservazione

In conseguenza dell'interpretazione si possono ottenere tre diversi risultati:

1) si determina il contenuto del negozio, eventualmente integrandolo o correggendolo;

2) non si riesce a determinarne il contenuto: il negozio non produce effetti;

3) si accerta una divergenza tra volontà e manifestazione della stessa. In quest'ultimo caso si pone il problema se dare prevalenza alla dichiarazione, in nome della certezza delle situazioni giuridiche, oppure alla volontà, in considerazione di ragioni equitative.

Capo IV Dell'interpretazione del contratto

Art. 1362. Intenzione dei contraenti.

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 1363. Interpretazione complessiva delle clausole.

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Art. 1364. Espressioni generali.

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1365. Indicazioni esemplificative.

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Art. 1366. Interpretazione di buona fede.

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Art. 1367. Conservazione del contratto.

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Art. 1368. Pratiche generali interpretative.

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.

Art. 1369. Espressioni con più sensi.

Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Art. 1370. Interpretazione contro l'autore della clausola.

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Art. 1371. Regole finali.

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo temperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

DIVERGENZA TRA VOLONTA' E MANIFESTAZIONE

CONSAPEVOLE: 1) RISERVA MENTALE
2) SIMULAZIONE

Art. 1414. Effetti della simulazione tra le parti.

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

INCONSAPEVOLE: ERRORE OSTATIVO

VIKI DELLA VOLONTA'

- 1) ERRORE VIZIO
- 2) VIOLENZA MORALE
- 3) DOLO

ERRORE

Art. 1428. Rilevanza dell'errore.

L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

Art. 1433. Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.

L'ordinamento romano non distingue dogmaticamente tra ERRORE OSTATIVO E VIZIO: la giurisprudenza classica è decisamente orientata a considerare inutile ogni negozio a forma libera (più restia per quelli rigidamente formali), se veniva provato che l'autore era stato indotto a negoziare da una falsa cognizione della situazione di fatto. Il negozio viziato da errore era sanzionato con la nullità perché non era considerato un negozio serio.

L'errore rilevava però solo se

1) **scusabile**, cioè non grossolano, tale da potersi ragionevolmente tollerare in una persona di normale diligenza e intelligenza:

2) ed **essenziale**, che investa cioè il negozio in uno dei suoi aspetti essenziali, di modo che senza l'errore il negozio probabilmente non sarebbe stato concluso:

- a) *in negotio*
- b) *in corpore*
- c) *in substantia*
- d) *in persona*

RAGGIRO (*DOLUS*)

Se sussisteva la volontà, eventuali irregolarità che incidessero sulla sua formazione non portavano alla nullità del negozio per diritto civile, a meno che non si trattasse di un negozio tutelato con azione di buona fede.

Il pretore decide di punire l'autore dell'atto illecito; solo di conseguenza tutela il raggirato, il quale in pratica è caduto in errore: poiché quest'errore è stato causato da un inganno, gli si dà sempre e comunque rilevanza.

Se la vittima del raggio non aveva ancora adempiuto e veniva convenuta in giudizio, poteva opporre l'exceptio (specialis) doli (praeteriti).

Se, invece, il negozio aveva già realizzato tutti i suoi effetti, l'ingannato danneggiato poteva esperire l'actio de dolo malo contro l'autore del raggio.

Si trattava di azione:

PRETORIA *IN FACTUM*, annuale

PENALE nel *simplum*,

INFAMANTE,

ARBITRARIA,

SUSSIDIARIA, cioè utilizzabile solo se (e ogni volta che) non ci fosse altro rimedio.

Art. 1439. Dolo.

Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Art. 1440. Dolo incidente.

Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

VIOLENZA MORALE (*METUS*)

La parte minacciata preferisce concludere il negozio, quindi lo vuole; tanto basta per l'antico *ius civile*, per il quale dunque il negozio concluso in conseguenza dell'altrui minaccia è valido ed efficace, perché è voluto; non però se si tratta di un negozio di buona fede, perché la buona fede è contraria alla frode e al dolo.

Il pretore decide di punire l'autore dell'atto illecito; solo di conseguenza dà tutela alla volontà del minacciato:

1) *Exceptio metus*: espressa impersonalmente, opponibile quindi anche a persona diversa dall'autore della violenza (*in rem scripta*). Vd. art. 1434.

2) *Actio quod metus causa*: PRETORIA, *in factum*; PENALE, nel quadruplo; ARBITRARIA. annuale. Esperibile solo contro l'autore della minaccia.

3) *In integrum restitutio propter metum*: si ignorano gli effetti già prodotti. Il pretore considera come non avvenuto il negozio viziato ed esercita di conseguenza la sua *iurisdictio*, eventualmente anche contro terzi non autori della minaccia.

Art. 1434. Violenza.

La violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo.

Art. 1435. Caratteri della violenza.

La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO

Sono clausole che le parti possono espressamente inserire, malgrado la tipicità negoziale, per modificare o integrare gli effetti negoziali, senza snaturarli.

Non sono necessari per la validità del negozio, ma una volta pattuiti divengono essenziali, cioè possono incidere sulla validità ed efficacia di quel concreto negozio.

Vi sono alcuni atti che non sopportano l'apposizione di condizione o termine; se è inserito un tale elemento, il negozio viene invalidato.

Si tratta innanzitutto degli *actus legitimi* (*mancipatio, in iure cessio, cretio, manumissio vindicta*), detti così perché compiuti mediante la pronuncia di *certa verba*: essendovi l'affermazione di un diritto attuale non la si può condizionare o rinviare.

Anche la *traditio* non tollera l'apposizione di elementi accidentali per la sua struttura possessoria.

Altri atti non sopportano tali elementi per l'effetto immediatamente certo che si vuole assicurare a un negozio: ad es. il matrimonio, l'adozione, l'accettazione e la rinuncia all'eredità, i quali non sopportano né condizione né termine; l'istituzione di erede può essere condizionata, ma non a termine.

CONDIZIONE

Clausola che contempla un evento futuro e oggettivamente incerto, assunto come decisivo per la produzione di effetti negoziali

Art. 1353. Contratto condizionale.

Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

SOSPENSIVA



RISOLUTIVA

Positiva



Negativa

Casuale



Potestativa



Mista

Art. 1355. Condizione meramente potestativa.

È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente da quella del debitore.

CONDIZIONI IMPROPRIE

- 1) *Condicio iuris* o condizione tacita (di diritto)
- 2) *Condicio in praesens vel in praeteritum collatae*
- 3) Evento certo
- 4) Condizioni impossibili
- 5) Condizioni illecite

Art. 1354. Condizioni illecite o impossibili.

È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419.

Art. 634. Condizioni impossibili o illecite.

Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'articolo 626.

Art. 1357. Atti di disposizione in pendenza della condizione.

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporre in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

Art. 1358. Comportamento delle parti nello stato di pendenza.

Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

TERMINE

↗ INIZIALE: *dies a quo*

➡ FINALE: *dies ad quem*

ONERE o *MODUS*

Apponibile solo ai negozi di liberalità (donazione, istituzione di erede, legato e fidecommesso).

Non sospende gli effetti del negozio, ma obbliga il beneficiario.

Si pone il problema della coercibilità dell'onere